

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE *LABOR*

Articolo 1 - (Costituzione)

È costituita un'associazione denominata "*LABOR*", d'ora innanzi semplicemente indicata anche semplicemente come "Associazione". Il presente Statuto costituisce l'atto fondamentale della sua istituzione e ne contiene i principi ispiratori e le norme di funzionamento.

Articolo 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Roma. L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo può istituire altre sezioni operative in Italia ed all'estero.

Articolo 3 - (Scopo dell'Associazione)

L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, diffondere, dare impulso, sostenere, favorire, incoraggiare l'elaborazione di idee e proposte circa le politiche europee, l'ambiente, l'occupazione, la coesione sociale, la formazione, i processi educativi e la cultura nel senso più ampio del termine.

Per fare ciò, l'Associazione si propone di dare impulso ad attività ed iniziative di carattere sociale e culturale, che sollecitino la cittadinanza e le istituzioni democratiche a promuovere i principi fatti propri dall'Associazione.

Articolo 4 - (Attività dell'Associazione)

Per perseguire le proprie finalità, l'Associazione realizza studi e ricerche, convegni, seminari, progetti, attività di formazione e comunicazione, iniziative di sensibilizzazione, informazione e diffusione sulle tematiche anzidette. Tutte le attività statutarie, per cause di forza maggiore, potranno essere realizzate anche in modalità *da remoto*.

L'Associazione collabora con altre organizzazioni aventi scopi analoghi, affini e complementari o comunque connessi ai propri.

Più nello specifico l'Associazione tra le sue attività promuove:

- i temi legati alle politiche europee ed alla coesione sociale;
- la protezione e la salvaguardia dell'ambiente;
- iniziative nel campo dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della psicologia e della didattica innovativa in ambito formale ed informale;
- la promozione della cultura nonprofit;
- la realizzazione di attività di supporto ad altre organizzazioni in tema di progettazione, gestione e comunicazione di interventi e progetti finanziati a livello internazionale, europeo, nazionale e locale, in linea con le attività previste dal presente statuto;
- la progettazione, l'erogazione e la gestione di attività e progetti di formazione, coaching, tutoring ed orientamento;
- la realizzazione di attività editoriali, di informazione, diffusione e di promozione anche attraverso piattaforme specialistiche, relative a progetti, iniziative, accordi e convenzioni ed alle altre attività previste dal presente statuto;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, scientifiche, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- attività di utilità sociale relative al settore videoludico ed alla storia dell'informatica, compreso il recupero dei relativi materiali e la loro valorizzazione;
- attività di raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti da parte di organismi internazionali, nazionali e locali ed i lasciti testamentari;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo compie tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 5 - (Durata)

L'Associazione ha una durata illimitata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Articolo 6 - (Emblema)

L'Associazione sarà, eventualmente, contraddistinta da propri emblemi approvati con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - (Requisiti e modalità per associarsi)

Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi, indistintamente e in ogni momento della vita dell'Associazione, tutte le persone fisiche, di qualunque nazionalità essi siano che abbiano compiuto i diciotto anni di età.

Chi, in possesso dei requisiti, intenda associarsi deve farne domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni può:

- accogliere la richiesta, provvedendo ad iscrivere il richiedente nel Registro degli Associati;
- rigettare la richiesta

Con l'iscrizione nel Registro degli Associati si acquista lo status di "Associato Ordinario", che implica l'accettazione integrale del presente Statuto.

Articolo 8 - (Categorie, diritti e doveri degli Associati)

L'Associazione riconosce due categorie di associati:

- a. **Associati Ordinari.** Ne fanno parte coloro che hanno ottenuto, con le modalità e le forme di cui al presente statuto, l'iscrizione nel Registro degli Associati e che partecipano alla vita dell'Associazione in maniera attiva.
- b. **Associati Onorari.** Ne fanno parte intellettuali, imprenditori, professionisti, esponenti delle istituzioni, locali e nazionali, enti - pubblici e privati - che, portando il loro contributo economico e/o intellettuale agiscono per il bene e la crescita dell'Associazione.

Agli Associati Ordinari che fanno parte dell'Assemblea degli Associati, è riservato:

- il diritto partecipare alla vita istituzionale dell'Associazione, esercitando i diritti ed i doveri previsti nel presente statuto;
- il diritto di esercitare il proprio voto nell'ambito degli organi statutari di cui fanno parte;
- il diritto di elettorato attivo e passivo;
- l'obbligo di versare, con cadenza annuale, la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato, intrasmissibile per causa di morte, si perde per decesso, per recesso o per esclusione.

Il decesso è accertato dal Presidente, entro trenta giorni dalla scoperta.

Il recesso dall'Associazione si effettua mediante comunicazione tramite e-mail o altro sistema di comunicazione telematica, indirizzata al Presidente ed è efficace a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il recesso è effettuato.

L'esclusione è comminata all'associato che col proprio agire ha leso gravemente l'immagine dell'Associazione e/o ha posto in essere atti contrari agli scopi ed alle finalità dell'Associazione. L'esclusione è adottata con decreto dal Presidente. Avverso il provvedimento di esclusione, l'Associato può, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, proporre reclamo al Collegio dei Probiviri il quale, sentito il Presidente, se ritiene di accoglierlo, dispone con provvedimento motivato l'annullamento del decreto del Presidente.

Articolo 10 - (Organi dell'Associazione)

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- A. l'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
- B. il PRESIDENTE;
- C. il CONSIGLIO DIRETTIVO
- D. il COLLEGIO DEI PROBIVIRI (*FACOLTATIVO – QUALORA ELETTO*);
- E. il REVISORE (*FACOLTATIVO – QUALORA ELETTO*).

Articolo 11 - (Assemblea degli Associati)

L'Assemblea degli Associati si compone di tutti gli Associati Ordinari, e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. E' prevista la possibilità di riunire gli organi sociali anche *da remoto*.

Una volta riunito l'organo, dovranno essere rispettati gli ordinari *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto e di seguito illustrati.

In sede ordinaria, all'Assemblea degli Associati spetta il compito di deliberare:

- l'elezione del Consiglio Direttivo, scelto tra gli Associati Ordinari;
- l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra gli Associati Ordinari;
- l'elezione dei membri del Revisore, scegliendolo tra persone esperte e qualificate;

In sede straordinaria, all'Assemblea degli Associati spetta il compito di deliberare:

- sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, comprese le modalità ed i termini per la liquidazione dell'eventuale patrimonio dell'Associazione.

L'Assemblea degli Associati, tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria, è convocata su iniziativa del Presidente, mediante avviso di convocazione da inviarsi agli Associati tramite e-mail o altro sistema di comunicazione telematica.

L'avviso di convocazione deve indicare necessariamente il luogo, il giorno e ora della riunione almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli Associati Ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i 2/3 degli Associati Ordinari e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 degli Associati Ordinari.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se prese col voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto intervenuti.

Tra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere più di 10 giorni feriali.

Il voto è libero e palese e non può essere espresso per rappresentanza .

Articolo 12 - (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 5 anni dalla nomina e conformemente alle disposizioni dello statuto:

- amministra l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- adotta gli atti ed assume le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- sovrintende alla tenuta del Registro degli Associati;
- amministra e dispone della gestione economica, finanziaria e contabile della sede dell'Associazione;
- dispone su ogni altro aspetto della vita dell'Associazione e principalmente sulle iniziative e sulle attività volte alla realizzazione degli scopi statutari.

Il Presidente, per lo svolgimento delle sue mansioni, può incaricare un membro del Consiglio Direttivo o un Associato, ai quali può delegare specifiche funzioni e poteri.

Articolo 13 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida e di indirizzo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, in regola con il pagamento delle quote sociali. Il primo Consiglio Direttivo sarà composto da due membri.

Esso promuove ed attua le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità statutarie e svolge le relative attività con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo, ad esso compete:

- programmare i piani annuali e pluriennali delle attività statutarie;
- determinare l'ammontare del contributo associativo annuo;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- accogliere o rigettare la richiesta di iscrizione all'Associazione secondo quanto indicato nel presente Statuto;

- delegare Soci a svolgere particolari mansioni nell'ambito associativo;
- predisporre i bilanci per i singoli esercizi finanziari;
- provvedere alla riscossione di crediti ed al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie;
- determinare l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali indennità di carica, gettoni di presenza, rimborsi spese e quant'altro assimilabile, da erogarsi ai componenti del Consiglio Direttivo ed altri organi dell'Associazione previsti nel presente Statuto o che siano successivamente nominati dal Consiglio stesso sulla base di specifici programmi di lavoro o di particolari esigenze;
- provvedere a quanto altro possa rendersi utile o necessario al miglior funzionamento ed allo sviluppo dell'Associazione e delle sue attività.

Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri (facoltativo - qualora eletto)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea degli Associati che restano in carica 5 anni. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri decide *ex bono et aequo*:

- Sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra gli Associati e l'Associazione per qualsiasi motivo attinente l'attività sociale nonché nei rapporti tra i singoli soci;
- Sui motivi di esclusione o decadenza dalla status di Associato e di componente un organo dell'Associazione;

Il giudizio innanzi al Collegio dei Probiviri è attivato mediante ricorso, nel quale vanno indicati i motivi per i quali si ricorre, da inviarsi tramite e-mail o altro sistema di comunicazione telematica, entro 20 giorni successivi alla ricezione e/o conoscenza della misura disciplinare.

Il Collegio decide sui ricorsi proposti entro il 60° giorno dal ricevimento dello stesso. La decisione viene immediatamente comunicata al Presidente dell'Associazione per gli ulteriori provvedimenti.

Articolo 15 – Revisore (facoltativo - qualora eletto)

L'Assemblea degli Associati nomina un Revisore che resta in carica 5 anni.

Al Revisore spetta il compito di accertare la regolarità della tenuta dei libri contabili dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio nonché della relazione finanziaria con le risultanze delle scritture contabili e redige per ogni esercizio una relazione che viene allegata a quella dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 16 - (Patrimonio)

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvale del proprio patrimonio costituito:

- dalle quote associative;
- da contributi e donazioni degli associati e dei terzi, anche in forma di sponsorizzazione delle singole attività;
- dal ricavato della distribuzione del materiale pubblicato dall'Associazione ovvero dalle offerte ricevute in occasione di convegni o iniziative similari;
- da qualsiasi altra entrata compatibile con gli scopi associativi nonché tutti i beni mobili ed immobili in qualsiasi modo acquistati dall'Associazione.

Articolo 17 - (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice civile.